

A tutti gli Organismi di Ispezione di Tipo A operativi a fronte del DPR 462/01

Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità

Ns. rif.: DC2017UTL021

Milano, 20/11/2017

**Oggetto: Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01.**

Egregi signori,

con riferimento a quanto in oggetto e alle comunicazioni del MiSE (rif. prot. MiSE 0442490 del 10/10/2017 di cui ACCREDIA è stato unico destinatario e Decreto Ministeriale del 13 luglio 2017), si riportano nel seguito alcune informazioni di chiarimento concordate con il MiSE stesso e una sintesi delle modalità operative che saranno adottate da ACCREDIA per le attività di Accredimento degli Organismi di Ispezione di Tipo A interessati all'ottenimento dell'accREDITAMENTO per le verifiche eseguite in conformità a quanto previsto dal DPR 462/01.

#### **Premesso che**

a seguito della sottoscrizione il 26 settembre 2017 dell'Addendum alla Convenzione in corso di validità con il MiSE, ACCREDIA è stato delegato a rilasciare Accredimenti a favore degli Organismi di Ispezione di Tipo A per le attività di ispezione di cui al DPR 462/01

l'AccREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA costituisce un pre-requisito obbligatorio per il rilascio delle Abilitazioni da parte del MiSE.

#### **Si riportano nel seguito alcuni chiarimenti a carattere generale**

1. Il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, non è stato abrogato né modificato dalla sottoscrizione dell'Addendum alla Convenzione, pertanto quanto previsto dallo stesso resta pienamente in vigore. Nel merito si evidenzia che con il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, gli organismi abilitati alle verifiche, ai sensi del DPR 462/2001, sono stati suddivisi in due blocchi. Un primo blocco, con scadenza delle abilitazioni nel 2017 che, per effetto del decreto stesso, sono stati abilitati ad operare in regime di proroga fino al 28 febbraio 2018 e gli organismi titolari di abilitazioni con scadenza nelle annualità successive. Il primo blocco dovrà pertanto presentare documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti dal DPR 462 e dalla direttiva del Ministro Marzano 11 marzo 2002, entro il 30 novembre 2017; il secondo blocco, entro il 30 giugno 2018. Lo spirare dei predetti termini senza che sia stata presentata la domanda di accREDITAMENTO, corredata oltre che dalla documentazione specificatamente richiesta da ACCREDIA anche della documentazione sopra citata, determinerà, per i primi, la revoca della proroga in corso e per i secondi la revoca delle abilitazioni in corso.
2. Il MiSE in attuazione del disposto normativo non procederà più alla valutazione preventiva e abilitazione degli Ispettori che gli Organismi interessati vorranno qualificare. Tale attività non verrà eseguita neanche da ACCREDIA, ciò premesso si evidenzia che, la qualifica degli ispettori è un onere in capo esclusivamente agli Organismi Abilitati che dovranno procedere autonomamente e secondo quanto previsto dalle proprie procedure, nel rispetto dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO.
3. La documentazione che gli Organismi invieranno o che hanno già inviato direttamente ad ACCREDIA o pervenuta all'Ente per il tramite del MiSE, nel rispetto di quanto previsto dal decreto direttoriale del 13 luglio 2017, non è sostitutiva di quella necessaria per presentare Domanda di Accredimento o di

Estensione dell'Accreditamento quale Organismo di Ispezione di Tipo A per le Verifiche di cui al DPR 462/01.

4. Tutti gli Organismi che vorranno attivare un iter di Accreditamento o di Estensione dell'Accreditamento (qualora già accreditati nello schema Ispezione quali Organismi di Ispezione di Tipo A) dovranno inviare ad ACCREDIA le pertinenti Domande di Accreditamento (DA-00 e DA-04 scaricabili dal sito web di ACCREDIA), corredate di tutta la documentazione ivi richiesta salvo il fatto che quest'ultima non sia stata già inviata ai sensi del Decreto Direttoriale del MiSE del 13/07/2017 e pertanto non sarà necessario procedere ad un ulteriore invio.
5. A seguito dell'ottenimento dell'Accreditamento specifico, gli Organismi interessati dovranno presentare specifica Istanza al MiSE secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini di ottenere la relativa prima Abilitazione, il Rinnovo o infine l'Estensione delle Abilitazioni in corso di validità.

**Modalità operative e requisiti specifici che ACCREDIA impiegherà nelle valutazioni per l'Accreditamento e le Estensioni dell'Accreditamento degli Organismi richiedenti l'Accreditamento per le Verifiche di cui al DPR 462/01**

Gli scopi di Accreditamento o di Estensione dell'Accreditamento saranno formulati da ACCREDIA, come segue:

Schema ISP quale OdI di Tipo A a fronte della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per l'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 e della Direttiva 11 marzo 2002. Per le seguenti tipologie ispettive:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche\*;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V\*;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V\*;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione\*.

\*(Saranno riportate nello scopo di Accreditamento, le sole Aree in cui l'Organismo risulterà competente).

ACCREDIA nelle proprie valutazioni terrà altresì conto di tutto quanto previsto dalla Direttiva 11 marzo 2002 e dalla Guida CEI 0-14, con le seguenti specificazioni concordate con il MiSE così come previsto dall'Addendum alla Convenzione stipulato il 26 settembre 2017, ed i particolare verificherà che:

Direttiva 11 marzo 2002	Specificazioni
Art. 3. Documentazione richiesta per l'abilitazione alle verifiche	
b) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che attesti: che l'organismo di ispezione fornisce servizi di "terza parte" e rispetta i criteri di indipendenza di cui all'appendice (normativa) "A" alla norma UNI CEI EN 45004; che la contabilità dell'organismo è verificata da revisori indipendenti; che l'organismo dispone dei dispositivi individuali di protezione utilizzati nelle aree di attività per cui viene presentata la domanda; che l'organismo dispone di un sistema di addestramento del suo personale che preveda i prescritti corsi di aggiornamento professionale permanente.	ACCREDIA verificherà che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la contabilità dell'Organismo sia verificata da revisori indipendenti;</li> <li>• venga fornita dagli Organismi una Dichiarazione in cui si dichiara che l'Organismo dispone dei dispositivi individuali di protezione utilizzati nelle aree di attività per cui viene presentata la domanda;</li> <li>• il personale dell'OdI utilizzi i DPI nello svolgimento delle Verifiche in campo;</li> <li>• le modalità di addestramento, formazione ed aggiornamento professionale che gli Organismi attuano, tengano conto di quanto previsto dalla Guida CEI 0-14.</li> </ul>
c) elenco degli strumenti ed attrezzature possedute in proprio, corredato per ciascuno di essi delle	ACCREDIA verificherà che l'OdI gestisca direttamente gli strumenti sia che siano di sua proprietà o che

caratteristiche tecniche ed operative, del numero di matricola, degli estremi del certificato di taratura con l'indicazione della relativa data di validità;	ad altro titolo, siano comunque nella disponibilità e sotto il controllo dell'OdI, accertando che sia presente un Elenco esaustivo di tutti gli strumenti che dovrà riportare come minimo: caratteristiche tecniche ed operative, numero di matricola, estremi del certificato di taratura con l'indicazione della relativa data di validità. Sono accettabili tarature esclusivamente eseguite da Centri di taratura Accreditati per la specifica grandezza.
d) elenco del personale permanente con relative qualifiche, mansioni ed organigramma dell'organismo;	ACCREDIA verificherà che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'OdI nel suo Sistema di Gestione Interno abbia un Elenco del Personale dipendente e dei collaboratori esterni (ove presenti) che specifichi se il personale è dipendente o esterno, le qualifiche del personale e un mansionario. Tali informazioni potranno essere riportate anche in più documenti ma dovranno contenere almeno quanto sopra riportato;</li> <li>• l'OdI abbia un Organigramma nominativo e funzionale.</li> </ul>
e) curricula professionali del responsabile tecnico dell'attività di ispezione, del suo sostituto e degli eventuali dipendenti con responsabilità di coordinamento territoriale dai quali risultino gli specifici periodi lavorativi nelle aree di impiego di cui all'art. 1 di durata complessiva non inferiore a tre anni;	ACCREDIA verificherà che il Responsabile Tecnico, il suo Sostituto e gli eventuali collaboratori con responsabilità di coordinamento territoriale siano dei dipendenti dell'Organismo (o titolari/soci dello stesso) e che posseggano esperienza derivata da specifici periodi lavorativi nelle aree di impiego di cui agli scopi di Accreditamento così come definiti sopra, di durata complessiva non inferiore a tre anni.
f) per i dipendenti tecnici addetti alle verifiche non iscritti al libro matricola copia del contratto in esclusiva di collaborazione coordinata e continuativa;	ACCREDIA verificherà che per il personale Ispettivo non dipendente dell'Organismo, il contratto (o altro documento) contenga l'obbligo di operare in esclusiva per l'Organismo per le attività di cui al DPR 462/01 e l'impegno a non svolgere direttamente o indirettamente attività di progettazione, installazione, manutenzione, consulenza ecc. su impianti elettrici.
g) polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità professionale con massimale non inferiore a 1,55 milioni di euro, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di ispezione;	ACCREDIA verificherà che gli OdI siano intestatari di una o più polizze di assicurazione del Tipo RCT e RCP (rif. polizza per copertura rischi professionali legati alle attività di ispezione eseguite ai sensi del DPR 462/01 che abbia un massimale non inferiore a 1,55 milioni di Euro e che copra anche l'operato degli Ispettori Esterni), o equivalenti se diversamente denominate (es. rischi diversi).
h) manuale di qualità dell'organismo, redatto in conformità ai criteri della citata norma UNI CEI EN 45004 contenente le informazioni di cui all'appendice D) di detta norma. 2. L'ispettorato tecnico dell'industria può, comunque, richiedere ogni ulteriore documentazione che dovesse risultare necessaria a dimostrare il possesso da parte dell'organismo dei requisiti prescritti dalla citata norma UNI CEI EN 45004.	ACCREDIA verificherà che l'OdI sia operativo avendo un sistema di gestione interno conforme a quanto previsto dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Verificherà altresì che tale sistema di gestione interno, sia adeguato, aggiornato, costantemente attuato e conforme ai requisiti di Accreditamento.

<b>GUIDA CEI 0-14</b>	<b>Specificazioni</b>
Contenuti nelle Circolari richiamate in fondo alla Guida.	ACCREDIA non procederà alla valutazione di aspetti disciplinati da Circolari emesse dal MiSE nel corso degli anni e che a seguito delle modifiche delle nor-

	me vigenti e dello stato dell'arte necessiterebbero di una rivisitazione completa per garantirne la conformità e l'adeguatezza allo stato dell'arte di oggi.
<p><b>2.1 Abilitazioni</b></p> <p>Ai fini delle abilitazioni gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01 sono come di seguito suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;</li> <li>• impianti di messa a terra connessi con sistemi di categoria 0 e I;</li> <li>• impianti di messa a terra connessi con sistemi di II categoria;</li> <li>• impianti di messa a terra connessi con sistemi di III categoria;</li> <li>• impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.</li> </ul> <p>Gli organismi di ispezione possono chiedere l'abilitazione alla effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie per una o più tipologie di impianti con le modalità previste dalle direttive specifiche emesse dal Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>Gli scopi di Accreditamento o di Estensione dell'Accreditamento saranno formulati da ACCREDIA, come segue:</p> <p>Schema ISP quale OdI di Tipo A a fronte della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per l'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 e della Direttiva 11 marzo 2002. Per le seguenti tipologie ispettive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche*;</li> <li>• impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V*;</li> <li>• impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V*;</li> <li>• impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione*.</li> </ul> <p>*(Saranno riportate nello scopo di Accreditamento, le sole Aree in cui l'Organismo risulterà competente).</p>
<p><b>2.4 Identificazione dei luoghi di lavoro</b></p> <p>Ai fini del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, i luoghi di lavoro, in relazione ai rischi presenti, possono suddividersi in: ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione, cantieri edili, locali medici e luoghi ordinari. Valgono le definizioni di seguito riportate.....che non rientrano nei casi precedentemente considerati.</p>	<p>Per l'identificazione dei luoghi di lavoro, ACCREDIA terrà in considerazione quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.</p>
<p><b>3.2 Requisiti del personale tecnico</b></p> <p>L'Organismo che effettua le attività di ispezione di cui al DPR 462/01 deve rispondere ai criteri generali indicati dalla Norma UNI-CEI EN 45004 (sostituita dalla Norma UNI/CEI EN ISO/IEC 17020), nonché soddisfare a quanto richiesto dalle direttive specifiche emesse dal Ministero dello sviluppo economico, come interpretati dal presente documento. In particolare, il verificatore (tecnico che effettua le verifiche per conto di un Organismo) deve possedere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avere buona formazione tecnico-professionale;</li> <li>• essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, .....</li> </ul> <p>Il personale addetto alle verifiche deve essere almeno in possesso degli stessi requisiti tecnico-professionali richiesti al responsabile tecnico dell'impresa installatrice come indicato dall'articolo 3 della Legge del 5 marzo 1990, n. 46.</p> <p>NOTA L'attività svolta presso studi tecnici del settore (studi di progettazione di impianti elettrici, uffici tecnici impegnati in attività di manutenzione o installazione di impianti elettrici di imprese non installatrici, attività di verifica di impianti elettrici effettuata presso enti pubblici, ad esempio ASL,</p>	<p>I requisiti di qualifica del verificatore (tecnico che effettua le verifiche per conto di un Organismo), che ACCREDIA valuterà sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Competenza specifica, maturata attraverso un periodo minimo di 2 anni di esperienza lavorativa specifica.</li> <li>• I verificatori/ispettori siano essi dipendenti o esterni, dovranno operare in esclusiva per l'OdI per le attività di cui al DPR 462/01.</li> <li>• I verificatori/ispettori esterni ed il personale dell'OdI non possono eseguire direttamente o tramite società collegate, attività di progettazione, installazione e manutenzione ecc. di impianti elettrici o parti di essi.</li> </ul> <p>NOTA L'attività svolta presso studi tecnici operanti nel settore (studi di progettazione di impianti elettrici, uffici tecnici impegnati in attività di manutenzione o installazione di impianti elettrici di imprese non installatrici, attività di verifica di impianti elettrici effettuata presso enti pubblici, ad esempio ASL, ARPAS, ISPESL), può essere tenuta in considerazione per il raggiungimento dei 2 anni di esperienza lavorativa specifica.</p>

<p>ARPA, ISPEL) o la partecipazione a corsi di specializzazione universitari in materia di verifica di impianti elettrici è equiparata ad attività lavorativa presso imprese di installazione.</p>											
<p><b>3.3 Requisiti del responsabile tecnico</b>  Il responsabile tecnico dell'attività di verifica, il suo sostituto ed eventuali dipendenti con responsabilità di coordinamento territoriale, nel caso di nuove abilitazioni e di rinnovo delle abilitazioni esistenti oltre ad avere i requisiti previsti per il personale tecnico devono possedere un'esperienza lavorativa specifica per la tipologia degli impianti cui è stata data l'abilitazione di durata complessiva non inferiore a 5 anni. Per il responsabile tecnico è altresì prescritto il possesso del titolo di studio universitario ad indirizzo scientifico. Le funzioni di responsabile tecnico e di sostituto potranno essere svolte da soggetti aventi diploma di secondo livello. In quest'ultimo caso è richiesta una documentata esperienza tecnico professionale nel settore, di durata non inferiore a dieci anni effettivamente esercitata in attività di misure, verifica e controllo.</p>	<p>ACCREDIA dovrà verificare quanto previsto a fronte della Direttiva del 11/03/2002.  (rif. ACCREDIA verificherà che il Responsabile Tecnico, il suo Sostituto e gli eventuali collaboratori con responsabilità di coordinamento territoriale siano dei dipendenti dell'Organismo (o titolari/soci dello stesso) e che posseggano esperienza derivata da specifici periodi lavorativi nelle aree di impiego di cui agli scopi di Accreditamento così come definiti sopra, di durata complessiva non inferiore a tre anni.)</p>										
<p><b>4.3 Strumentazione per le verifiche</b>  Le apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prove e misure devono essere del tipo adeguato, atte a funzionare rispettando, tra l'altro, i parametri imposti dalle norme impianti.  Gli strumenti utilizzati per effettuare le verifiche devono essere inseriti in un normale ciclo di taratura della strumentazione e devono, pertanto, essere dotati di un certificato di taratura con riferibilità ai campioni primari nazionali. ....</p>	<p>ACCREDIA dovrà verificare quanto previsto a fronte della Direttiva del 11/03/2002.  (rif. ACCREDIA verificherà che l'OdI gestisca direttamente gli strumenti sia che siano di sua proprietà o che ad altro titolo, siano comunque nella disponibilità e sotto il controllo dell'OdI, accertando che sia presente un Elenco esaustivo di tutti gli strumenti che dovrà riportare come minimo: caratteristiche tecniche ed operative, numero di matricola, estremi del certificato di taratura con l'indicazione della relativa data di validità. Sono accettabili tarature esclusivamente eseguite da Centri di taratura Accreditati per la specifica grandezza.)</p>										
<p><b>4.4 Impianti di terra</b>  Questa verifica riguarda gli impianti in cui la protezione contro i contatti indiretti è attuata col metodo dell'interruzione automatica dell'alimentazione. Nell'ambito di tali impianti possono esistere delle parti per le quali, invece, la protezione può essere ottenuta con altri metodi (Norma CEI 64-8). In tal caso è necessario accertare che tali metodi non interagiscano negativamente con il sistema di protezione dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione. Nella citata Norma CEI 64-8, inoltre, sono indicati i luoghi a maggior rischio elettrico, in cui per la protezione dai contatti indiretti sono prescritti dei provvedimenti aggiuntivi, rispetto ai luoghi ordinari, che occorre accertare in fase di verifica; di essi si occupa la Parte 7 di questa norma, individuandoli come ambienti e applicazioni particolari, e risultano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bagni e docce,</li> <li>• piscine e fontane,</li> <li>• saune,</li> <li>• .....</li> </ul>	<p>Si applica il punto, ma le categorie degli impianti da considerare non sono 5 ma sono 4 così come previsto dal DPR 462/01.</p> <p>Solo a fini di chiarimento si riporta nel seguito una comparazione della classificazione degli impianti elettrici secondo la Guida CEI e secondo le aree di abilitazione DPR 462/01</p> <table border="1" data-bbox="791 1547 1433 1964"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1547 1066 1576">Guida CEI</th> <th data-bbox="1072 1547 1433 1576">Aree DPR 462/01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1585 1066 1688">impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;</td> <td data-bbox="1072 1585 1433 1688">AREA 1) Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1697 1066 1816">impianti di messa a terra connessi con sistemi di categoria 0 e I;</td> <td data-bbox="1072 1697 1433 1816">AREA 2) Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1825 1066 1928">impianti di messa a terra connessi con sistemi di II categoria;</td> <td data-bbox="1072 1825 1433 1928">AREA 3) Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1937 1066 1964">impianti di messa a</td> <td data-bbox="1072 1937 1433 1964">AREA 3) Impianti di messa</td> </tr> </tbody> </table>	Guida CEI	Aree DPR 462/01	impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;	AREA 1) Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;	impianti di messa a terra connessi con sistemi di categoria 0 e I;	AREA 2) Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;	impianti di messa a terra connessi con sistemi di II categoria;	AREA 3) Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;	impianti di messa a	AREA 3) Impianti di messa
Guida CEI	Aree DPR 462/01										
impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;	AREA 1) Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;										
impianti di messa a terra connessi con sistemi di categoria 0 e I;	AREA 2) Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;										
impianti di messa a terra connessi con sistemi di II categoria;	AREA 3) Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;										
impianti di messa a	AREA 3) Impianti di messa										

	terra connessi con sistemi di III categoria;	a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;
	impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.	AREA 4) Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione
<p><b>5.5 Dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione al personale che esegue le verifiche o vi assiste...</b></p> <p><b>7.3 Elenco dei DPI a disposizione dei tecnici</b></p>	<p>ACCREDIA dovrà verificare quanto previsto a fronte della Direttiva del 11/03/2002. (rif. ACCREDIA verificherà che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>venga fornita dagli Organismi una Dichiarazione in cui si dichiara che l'Organismo dispone dei dispositivi individuali di protezione utilizzati nelle aree di attività per cui viene presentata la domanda;</li> <li>il personale dell'OdI utilizzi i DPI nello svolgimento delle Verifiche in campo.)</li> </ul>	
<p><b>7.6 Indicazioni supplementari per gli organismi abilitati</b></p> <p>Si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gli organismi abilitati devono programmare l'attività di verifica rispettando le seguenti priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>data del protocollo di arrivo della richiesta della verifica;</li> <li>data di scadenza della precedente verifica periodica;</li> <li>pericolosità delle lavorazioni;</li> <li>particolare complessità dell'impianto;</li> <li>tipo di utilizzazione dei luoghi (locali medici, scuole, cantieri, centri commerciali e luoghi aperti al pubblico);</li> </ul> </li> <li>gli Organismi abilitati non possono avvalersi, in qualità di verificatori, di progettisti, installatori e manutentori di impianti elettrici, né di tecnici che collaborino con studi di progettazione o imprese installatrici;</li> <li>gli Organismi abilitati devono utilizzare strumenti di loro proprietà e non possono avvalersi, per l'effettuazione delle verifiche, di strumenti di misura forniti dai committenti, da imprese di installazione e/o manutenzione e da studi di progettazione;</li> <li>gli Organismi abilitati non possono redigere alcuno dei documenti che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei verificatori per l'effettuazione della verifica, né possono indicare al committente il tecnico (progettista e/o installatore) a cui rivolgersi per la predisposizione di tali documenti;</li> </ul> <p>gli Organismi abilitati sono tenuti a fornire ai propri verificatori un tesserino di riconoscimento, che deve essere utilizzato in occasione delle verifiche agli impianti.</p>	<p>Quanto descritto al paragrafo 7.6, si applica integralmente con l'esclusione del seguente punto "<i>gli Organismi abilitati devono utilizzare strumenti di loro proprietà e non possono avvalersi, per l'effettuazione delle verifiche, di strumenti di misura forniti dai committenti, da imprese di installazione e/o manutenzione e da studi di progettazione</i>", in quanto già oggetto di chiarimenti come sopra riportato.</p>	

ACCREDIA, nella gestione degli iter di Estensione e di Accredimento (rif. tempistica iniziale di svolgimento delle diverse attività di valutazione), si atterrà a quanto specificato dal MiSE con prot. 0442490 del 10/10/2017, adottando il seguente ordine di priorità:

1. Organismi con Abilitazione scaduta;
2. Organismi che hanno presentato al MiSE nuove istanze di Abilitazione;
3. Organismi che hanno presentato al MISE istanza di estensione delle Abilitazioni.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area Organismi Notificati

Dr. Lorenzo Petrilli

